

## ACCORDO TERRITORIALE IN MATERIA DI LAVORO INTERMITTENTE PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Premessa

Le parti premettono che Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali stipulato il 17 aprile 2015, al titolo II disciplina le relazioni sindacali a livello decentrato e il secondo livello di contrattazione.

Ciò premesso è stipulato preso la sede di Confprofessioni Trentino a Trento, via Maccani 211 il presente accordo territoriale di secondo livello per la Provincia Autonoma di Trento in materia di lavoro intermittente (a chiamata):

tra

**Confprofessioni Trentino**, rappresentata dalla presidente Roberta Meneghini

e

Le organizzazioni sindacali provinciali:

**Fisascat Cisl del Trentino**: rappresentata da Lamberto Avanzo;

**Uiltucs uil Trentino Alto Adige Sudtirolo**: rappresentata da Walter Largher;

### Titolo I – parte generale

#### Quadro normativo e contrattuale


Alcune delle figure professionali sotto elencate non hanno una specifica disciplina nel contratto collettivo nazionale di lavoro ma sono di assoluta importanza per il settore delle scuole di sci.

L'accordo è finalizzato alla maggiore occupazione, alla sensibile limitazione del ricorso al lavoro irregolare, all'incremento di competitività e di retribuzione, ad una maggiore occupazione e stabilizzazione dei lavoratori.

L'attività svolta dalle figure professionali di cui al presente accordo è per loro natura di tipo discontinuo e intermittente. Inoltre, il periodo di attività delle scuole di sci è per natura di tipo stagionale.

Impedire l'utilizzo del contratto intermittente proprio ai soggetti che sono gli unici a poter esercitare le citate attività, significa indurli a rinunciare al loro esercizio o ad adottare pratiche irregolari.

La quasi totalità delle persone interessate svolge queste attività come secondo lavoro oppure in concomitanza con gli studi unicamente nel periodo stagionale. Si tratta dunque di lavoratori con particolare flessibilità nello svolgimento di prestazioni lavorative e che si adattano a un contratto di lavoro intermittente (a chiamata).



Rimane comunque fermo l'obbligo di comunicazione preventiva della prestazione lavorativa così come previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 1 Sfera di applicazione e validità**

Il presente accordo disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro intermittente (a chiamata) per i soli datori di lavoro della provincia autonoma di Trento che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali.

La durata del presente accordo è di 6 mesi dalla data della firma.

Le parti si impegnano ad apportare le necessarie modifiche alla presente intesa qualora dovessero intervenire modifiche legislative oppure da parte della contrattazione collettiva.

### **Titolo II – Contratto di lavoro intermittente (a chiamata)**

#### **Art. 2 Attività e figure professionali**

L'art. 13 del d.Lgs 81/2015 dispone che il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo e intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.

Al riguardo occorre precisare che sono legittimati ad esercitare tale facoltà i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L'articolo 13 c. 2 del d.lgs 81/2015 stabilisce che possono sempre essere stipulati contratti a chiamata con:

- a) lavoratori con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
- b) lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati.



Con il presente accordo viene consentita la stipulazione del contratto di lavoro intermittente, prescindendo dal requisito dell'età nei periodi stagionali e quando l'oggetto del contratto è lo svolgimento dell'attività di:

- **Maestro di sci alpino, di snowboard e di sci di fondo;**
- **Allievo maestro di sci** che non ha stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante stagionale o un contratto a tempo determinato perché svolge unicamente prestazioni occasionali discontinue;

Il contratto di lavoro intermittente a chiamata può essere stipulato anche a tempo determinato per la durata del periodo stagionale.

Per non creare effetti negativi sull'utilizzo dell'apprendistato stagionale di cui all'accordo del 17 novembre 2017, il ricorso alle prestazioni lavorative a chiamata per gli allievi maestri di sci è limitato ad un massimo di 140 ore di lavoro per ogni anno solare.

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere quanto previsto dall'articolo 56 CCNL Studi professionali del 17 aprile 2015.



### **Art. 3 – classificazione e inquadramento**

Alle figure professionali di cui all'articolo 2 si applica l'inquadramento del CCNL Studi Professionali all'art. 24 come segue:

1. Maestro di Sci - Livello secondo;
2. Allievo maestro di sci – livello terzo

### **Art. 4 – Trattamento economico**

La retribuzione corrisposta al lavoratore intermittente per la prestazione effettuata è su base oraria e si ottiene dividendo per 170 la retribuzione base di cui all'articolo 123 del ccnl studi professionali .

Alla retribuzione oraria possono essere aggiunti e pagati direttamente nel mese di effettuazione della prestazione lavorativa, in proporzione, i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti.

### **Art. 5 Norme di chiusura**


Dopo il termine della stagione 2017/2018 le parti si incontreranno per verificare l'impatto e gli effetti del presente accordo.

Trento, 17 novembre 2017

Confprofessioni Trentino

Uiltucs Uil

Flsascat Cisl del Trentino



The image shows three handwritten signatures, each written on a horizontal line. The top signature is 'Maurizio Fodato', the middle one is 'M. S. M.', and the bottom one is 'Cristiano Anzani'.